

Repertorio N. 13.227

Raccolta N. 8951

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

(Art.4 DL 29.12.2016 n.243 conv. con mod.in L.27.2.2017 n.18)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di luglio, in Reggio Calabria, nel mio studio.

Innanzi a me Dott. Giovanni PUTORTI' Notaio in Reggio Calabria con studio in Via Generale Tommasini n.1/D, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Reggio Calabria e Locri.

E' PRESENTE

La "AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO", Ente di diritto pubblico in virtù della Legge n. 84/94, con sede in Gioia Tauro (RC) alla Contrada Lamia, codice fiscale 91005020804, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Commissario Straordinario - Presidente del Comitato Portuale AGOSTINELLI Andrea, nato a Milano il 5 gennaio 1959, domiciliato per la carica in Gioia Tauro, tale nominato con D.M. del 5 novembre 2015 Prot. n. 363 ed autorizzato alla stipula del presente atto giusta deliberazione n.104 del 23 marzo 2017 del Comitato Portuale, che in copia certificata conforme all'originale, si allega al presente atto con la lettera "A", integrata da deliberazione del medesimo Comitato in data 26 luglio 2017 N.107 che in copia certificata conforme all'originale si allega al presente atto con la lettera "B"; in esecuzione altresì della lettera/protocollo di intesa tra la predetta Autorità Portuale ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0008307.17-03-2017, acquisita dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro prot. 0004163 E/17 il 28 marzo 2017, che in copia si allega sotto la lettera "C"; Sono altresì presenti:

- Dott.ssa NAVA Cinzia, nata a Reggio Calabria il 16 novembre 1966 (codice fiscale: NVA CNZ 66S56 H224J) ed ivi residente in Via Cesare Battisti n. 18 (C.I. AX2492524 ril. Comune RC 16.09.2015);

- Dott. GERMANO' Pietro Paolo, nato a Scido il 2 giugno 1970 (codice fiscale: GRM PRP 70H02 I536K) e residente in Gioia Tauro, Viale La Malfa n. 2 (C.I. AX2500225 ril. Comune Gioia Tauro 19.10.2015).

Che a loro volta intervengono al presente atto al fine di prendere atto della nomina e dichiarare l'accettazione della relativa carica sociale.

Dell'Identità personale dei comparenti, aventi cittadinanza italiana, io Notaio sono certo.

PREMESSO CHE:

- in data 27 luglio 2016 veniva sottoscritto Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Calabria, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Registrato a: Reggio Calabria il 04/08/2017 n. 3363 Serie 1T Pagati euro 356,00

(Invitalia) e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, avente ad oggetto l'auspicata e da tutti condivisa opportunità di adottare apposito provvedimento normativo che prevedesse l'Istituzione di un' "Agenzia per la fornitura di lavoro portuale, la riqualificazione professionale e la ricollocazione dei lavoratori presso il Porto di Gioia Tauro" destinata a fornire supporto e tutela all'occupazione dei lavoratori che, quella data, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nella forma di ammortizzatori sociali;

- In esecuzione degli esiti dell'Accordo, il Consiglio dei Ministri dava seguito al programma e, in base all'art. 4. D.L. 29/12/2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2/2017, n. 18, è stata prevista l'istituzione, in via eccezionale e temporanea, per un termine massimo non superiore a trentasei mesi, da parte della Autorità di Sistema Portuale - previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e previa delibera del Comitato Portuale, della Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali;

- che, con nota prot. n. 3579 del 14.03.2017, in ossequio al primo comma della disposizione di cui al D.L. 29/12/2016, n.243 poi convertito con modificazioni dalla L. 27/2/2017, n.18, il costituito Ente ha provveduto a formale trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della documentazione utile al perfezionamento dell'intesa, con allegati bozza di atto costitutivo e statuto sociale, funzionale al perfezionamento della prescritta e citata intesa;

- che con successiva nota prot. M INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0008307.17-03-2017 acquisita al prot. n. 0004163 E/17 del 28/03/2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, compiuta la prescritta istruttoria anche sulla bozza di atto costitutivo e statuto sociale, che si trova già allegata in originale sotto la lettera "C", ha trasmesso formale consenso - intesa per l'istituzione della Agenzia prevista dalla legge;

- che, con la deliberazione del Comitato Portuale in data 23.03.2017, allegata sub. A ed integrata dalla deliberazione del 26.7.2017 allegata sub. B, preso atto della intesa intervenuta sulla definitiva e formale istituzione della Agenzia, nelle forme e secondo il modello operativo delineato nel provvedimento di legge, con specifico oggetto costituito dall'attività di "Agenzia di somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale", in espressa deroga alla riserva esclusiva già prevista dall'art.6 comma 11, della Legge 28 gennaio 1994 n.84 per lo svolgimento di tale attività;

- che infatti, a tale riguardo, l'art. 4 del D.L. 29/12/2016, n. 243 come convertito con modificazioni, dalla L. 27/2/2017, n. 18, prevede che, al ricorrere dei presupposti ivi indicati, l'Autorità Portuale di Gioia Tauro costituisca, ai sensi del Dlgs 19 agosto 2016 n.175, una società interamente da essa partecipata, avente quale specifico ed esclusivo oggetto l'attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi, anche attraverso la loro formazione professionale ed in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area portuale di Gioia Tauro di competenza dell'Ente, nonché ogni attività necessaria o strumentale alla realizzazione di quanto sopra; sempre ai sensi di tale disposizione è previsto che tale Agenzia debba essere promossa e partecipata dall'Autorità di Sistema portuale competente per territorio, come detto in deroga all'art.6 comma 11 L.84/1994, secondo il modello di società a partecipazione pubblica recepito nel T.U. de settore di cui al Dlgs 175/2016, in quanto compatibile;

- che la bozza di atto costitutivo e statuto oggetto della sopra citata intesa tra Ente e Ministero competente, con le variazioni oggetto di intesa e consenso integrativo, per come documentate nelle note esplicative e relative note ministeriali in riscontro e nulla osta, che si allegano in copia, rispettivamente, sotto le lettere "D", "E", "F" e "G", rispettano i requisiti previsti inderogabilmente dal Dlgs 175/2016, anche in ordine alla nomina, al sistema ed alla composizione soggettiva degli organi sociali, amministrativo e di controllo;

- che, a tale riguardo, l'Ente competente per l'Istituzione dell'Agenzia in questione, ai fini della costituzione della società strumentale alla relativa gestione, onde perseguire le finalità di cui al descritto iter procedimentale ed all'atto normativo finale, ha esplicitato le distinte procedure ad evidenza pubblica ai fini dell'individuazione dei soggetti professionali idonei a ricoprire le cariche, rispettivamente, di Amministratore Unico e di Revisore Unico, in possesso dei requisiti di cui al Dlgs 175/2016, con approvazione della procedura e provvedimento di scelta e nomina, che rispettivamente si allegano in copia sotto le lettere "H" e "I";

- che, come previsto dal Dlgs 175/2016 in materia di costituzione di società pubbliche, la deliberazione del Comitato Portuale istitutiva dell'Agenzia di cui al richiamato D.L. 29/12/2016 n.243 convertito in L. 27/2/2017, è stata trasmessa alla Sezione Competente della Corte dei Conti, senza necessità di visto, in data 27 luglio 2017 con nota protocollo n.10776/17SEG;

- che, come precisa anche in questa sede il legale rappresentante dell'Autorità Portuale delegata ex lege all'Istituzione dell'Agenzia in forma societaria, la stessa rappresenta istituto di diritto speciale, in espressa deroga alle norme in ma-

teria di somministrazione del lavoro in ambito portuale, avendo il compito di gestire gli elenchi dei lavoratori (comunque non dipendenti dell'Agenzia) che, alla data del prossimo 31 luglio 2017 subiranno il licenziamento definitivo all'esito di procedura ex L.223/91 ss.mm.ii., dalla società già concessionaria terminalista operante nel Porto di Gioia Tauro, assolvendo inoltre all'attività di loro formazione funzionale, riconversione ed avviamento alle imprese operanti in ambito portuale che ne faranno richiesta, secondo lo schema legale della somministrazione di cui alla Legge 84/1994, applicabile alla costituenda Agenzia in quanto compatibile, ai sensi di quanto previsto dal richiamato art. 4 DL 29/12/2016 n.243 come convertito con modificazioni in L.18/2007; in base alla sopra citata normativa speciale, i soggetti iscritti agli elenchi detenuti e gestiti dall'Agenzia riceveranno un'indennità di mancato avviamento per le giornate di disponibilità, da corrispondersi a cura dell'INPS, cui saranno trasmessi i relativi elenchi, previa verifica da parte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delegato a detta trasmissione.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la costituita "Autorità Portuale di Gioia Tauro", come sopra rappresentata dal Commissario Straordinario e Presidente del Comitato Portuale Dott. Andrea Agostinelli, in attuazione dei provvedimenti normativi, degli accordi e relative intese ed in forza delle Deliberazioni del Comitato Portuale già in allegato, mi richiede di ricevere quest'atto con il quale:

I - E' costituita dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro, in qualità di socio unico, una società a responsabilità limitata con unico socio sotto la denominazione:

"GIOIA TAURO PORT AGENCY S.R.L."

Con sede in Gioia Tauro (RC), avente ad oggetto l'attività prevista all'art. 4 dello statuto sociale; come parimenti la durata, l'organizzazione, l'amministrazione, i diritti e gli obblighi che risultano fissati nello statuto sociale;

II - L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2017.

III - Gli utili risultanti dal bilancio saranno ripartiti, in caso di eventuale pluralità di soci, tra gli stessi in proporzione alla quota sottoscritta e versata.

IV - Optando di affidare l'amministrazione della società ad un amministratore unico, viene nominato quale amministratore unico, per la durata di un anno, la comparente Dott.ssa NAVA Cinzia, selezionata a seguito di procedura ad evidenza pubblica, la quale dichiara di accettare la carica, dichiarando che a suo carico non esiste alcuna causa di ineleggibilità ed inconfiribilità ai sensi della disciplina di legge vigente in materia.

Al medesimo amministratore unico verrà corrisposto un compenso

omnicomprensivo per la sua attività di Euro 26.400,00 (ventiseimilaquattrocento/00), che il socio unico come sopra rappresentato, dichiara essere stato determinato nel pieno rispetto di quanto previsto in materia dal Dlgs 175/2016 e successive modifiche e integrazioni.

V - L'amministratore unico, Dott.ssa NAVA Cinzia, al quale vengono conferiti tutti i poteri di amministrazione previsti dalla statuto ed al quale viene altresì conferita la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, viene in questa sede e sin d'ora delegato ad espletare compiere tutte le pratiche e le formalità occorrenti per la legale costituzione della società.

VI - Nel rispetto di quanto disposto dal Dlgs 175/2016, come previsto dall'articolo 20 dello statuto sociale, viene nominato Un unico Sindaco - Revisore, nella persona del comparente Dott. GERMANO' Pietro Paolo, selezionato anch'egli a seguito di procedura ad evidenza pubblica, iscritto all'Albo dei Revisori MEF al n.102.164, per la durata di 3 (tre) anni, e comunque nel rispetto del termine di mesi 36 (trentasei) di cui all'art.4 DL 29.12.2016 n.243 convertito con modificazioni in L.27.2.2017 n.18; il nominato revisore unico, dichiarando non esservi cause di ineleggibilità o incompatibilità a proprio carico, accetta la carica conferitagli.

Al medesimo verrà corrisposto un compenso per la sua attività di Euro 6.000,00 (seimila/00), oltre IVA e Cassa, per ogni esercizio sociale, che il socio unico come sopra rappresentato, dichiara essere stato determinato nel pieno rispetto di quanto previsto in materia dal Dlgs 175/2016 e successive modifiche e integrazioni.

VII - Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila/00) e viene assunto e sottoscritto interamente dall'unico socio costituente, mediante conferimento in danaro.

Al riguardo il comparente Signor AGOSTINELLI Andrea, quale legale rappresentante dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro unico socio, dichiara che il suddetto capitale è stato interamente versato e liberato mediante contestuale consegna in mani dell'amministratore unico dell'importo corrispondente alla quota sottoscritta, dunque all'intero capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila/00), mediante assegno circolare non trasferibile all'ordine della società "GIOIA TAURO PORT AGENCY S.R.L." emesso in data 21 luglio 2017 dalla Filiale di Gioia Tauro della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e recante il n. 6077796571-02.

L'organo amministrativo rilascia pertanto all'unico socio ampia e liberatoria quietanza, dichiarando di aver ricevuto la predetta somma ed attestando conseguentemente che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato.

VIII - I comparenti dichiarano che le spese per la legale costituzione della società in oggetto, ammontano ad Euro 2.000,00 (duemila/00).

IX - Ai fini dell'iscrizione di quest'atto nel registro delle imprese, i componenti mi dichiarano che il primo indirizzo sociale è fissato in Gioia Tauro (RC), alla Contrada Lamia, presso la sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

X - Per quanto non espressamente previsto nel presente atto e nel sotto riportato statuto valgono le disposizioni vigenti in materia di società a responsabilità limitata, nonché le norme contenute nel D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, nel D.L. 29 dicembre 2016, n.243 così come convertito in legge 27 febbraio 2017 n. 18, pubblicata in G.U. 28/02/2017 n. 49, e le disposizioni richiamate nei citati provvedimenti normativi.

XI - La società, con quest'atto costituita, verrà retta dalle regole contenute nel seguente

STATUTO

della Società a responsabilità limitata
con unico socio denominata

"GIOIA TAURO PORT AGENCY S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - DURATA

ART. 1 - Ai sensi dell'art.4 del D.L. 29 dicembre 2016 n.243, così come convertito in legge 27 febbraio 2017 n. 18, pubblicata in G.U. 28/02/2017 n. 49, è costituita una società a responsabilità limitata, con unico socio denominata "GIOIA TAURO PORT AGENCY S.R.L.", nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano, nell'ambito di competenza della Autorità Portuale di Gioia Tauro, ai sensi dell'art.18 della Legge 28 gennaio 1994, n.84, autorizzate alla movimentazione di container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.

I soci, in funzione del raggiungimento dello scopo societario, sono tenuti al pieno rispetto di quanto disposto dal citato D.L. n.243/2016, così come convertito con modificazioni nella l. n. 18/17 e da tutte le norme ivi richiamate.

ART. 2 - La società ha sede nel Comune di Gioia Tauro (RC) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali ad esempio: succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze), nonché trasferire e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

ART. 3 - La durata della Società è fissata in mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla sua formale costituzione.

ART. 4 - La società ha per oggetto e scopo sociale l'attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione

professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area portuale di Gioia Tauro di competenza dell'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE/PORTUALE DI GIOIA TAURO; nonchè ogni attività necessaria o strumentale alla realizzazione di quanto sopra. Si applicano, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi 10 settembre 2003, n.276 e 15 giugno 2015, n.81, ove compatibili.

TITOLO II

CAPITALE E FINANZIAMENTI

ART. 5 - Il capitale della Società è fissato in Euro, 10.000,00 (diecimila/00), ed è costituito esclusivamente con conferimenti in denaro, non essendo ammessi conferimenti in natura e di crediti.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere ommesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis comma secondo.

ART. 6 - I finanziamenti, con diritto di restituzione della somma versata, possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società sono da considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

TITOLO III

PARTECIPAZIONI - DIRITTI DEI SOCI - DECISIONI DEI SOCI

ART. 7 - Le partecipazioni possono essere trasferite nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175.

Le partecipazioni possono essere cedute ad altri soci nei casi stabiliti nei commi successivi.

Nel caso di recesso, nelle ipotesi consentite dal presente statuto e/o dalla Legge, senza contestuale cessione della partecipazione a diverso soggetto, non socio, la partecipazione medesima può essere acquistata dagli altri soci in proporzione alle quote dagli stessi detenute. Se l'operazione non ha luogo, al rimborso della partecipazione si procede utilizzando riserve disponibili o in mancanza mediante corrispondente riduzione del Capitale Sociale.

Dall'operazione, in ogni caso, non deve derivare un'alterazione della parità delle singole partecipazioni sociali.

Al socio che esercita il diritto di recesso - da comunicarsi alla società a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a.r. entro il centottantesimo giorno precedente detto esercizio - spetta in ogni caso il rimborso della partecipazione.

In caso di ingresso di un nuovo socio, la relativa partecipazione non potrà essere superiore a quella detenuta da ogni al-

tro singolo socio ed il Capitale Sociale dovrà essere aumentato in misura corrispondente.

ART. 8 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo di Amministrazione nel rispetto delle procedure di legge speciale;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, del Sindaco o dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei Conti, nel rispetto delle procedure di legge speciale;
- d) le modificazioni del presente statuto ad esclusione di quelle norme statutarie modificabili solo nel rispetto di quanto dalle stesse previsto.

Non possono partecipare alle decisioni in qualsiasi forma esse vengano adottate i soci morosi ed i soci titolari di partecipazione per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Le decisioni dei Soci verranno normalmente adottate mediante deliberazione assembleare specificatamente nei casi previsti dalla Legge o dallo statuto sociale; potranno essere, altresì, adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto ove la legge o lo statuto non dispongano diversamente.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine - non inferiore a dieci giorni - indicato nel testo della decisione proposta.

La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le decisioni dei soci sono prese con le maggioranze previste dall'art. 12 per le deliberazioni assembleari.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo dovranno essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci; la firma del Presidente attesterà la conformità del verbale alle manifestazioni di volontà validamente espresse dai soci.

ART. 9 - La convocazione delle assemblee è fatta anche fuori della sede sociale, purché in Italia, dall'Organo di Ammini-

strazione con avviso comunicato agli aventi diritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco - ordine del giorno - delle materie da trattare; è tuttavia consentita, ove ricorra il carattere dell'urgenza, la convocazione mediante avviso, redatto su supporto informatico, trasmesso a tutti i soci a mezzo posta elettronica certificata, agli amministratori e ai sindaci, spedita al più tardi il terzo giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.

Lo stesso avviso potrà indicare il giorno dell'eventuale seconda convocazione, purché diverso da quello della prima.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- l'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

In caso di impossibilità dell'amministratore o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale ovvero dal Sindaco, se nominato, o anche da un socio.

ART. 10 - In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico ovvero tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 11 - Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso ed i soci titolari di partecipazione, per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto, non possono partecipare alle decisioni dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax e che dovrà essere conservata dalla Società, da un'altra persona, socia o non socia.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci, né al Revisore legale dei conti, né alle società da essa controllate, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ART. 12 - Le assemblee sono straordinarie e ordinarie. Nelle prime (concernenti deliberazioni assembleari aventi oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che portano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della Società) le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in prima convocazione, i due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Nelle assemblee ordinarie le deliberazioni sono adottate, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto, in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell' art. 2468 del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge ivi com-

prese quelle recate nel D.Lgs. 175/2016 o nel presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), per il calcolo dei quorum necessari si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione del socio in conflitto di interesse o che non può esercitare il diritto di voto.

ART. 13 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, in caso di assenza o impedimento di questi, da altra persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza.

L'Assemblea a maggioranza nomina un Segretario, anche non socio, quando il verbale non viene redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare e a votare nell'assemblea, constata che questa sia stata regolarmente convocata e che sia regolarmente costituita, dirige e regola la discussione ed accerta i risultati delle votazioni.

ART. 14 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione dei relativi obblighi di deposito/pubblicazione e deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del codice civile.

TITOLO IV

DOMICILIAZIONE E COMUNICAZIONI

ART. 15 - Il domicilio dei soci, dei componenti dell'organo amministrativo, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Tutte le comunicazioni e gli avvisi previsti dal presente statuto, potranno anche essere sottoscritti con firme elettroniche e trasmessi con mezzi informatici e telematici, agli indirizzi elettronici risultanti dai libri sociali, purché sia in ogni caso garantita la prova della spedizione, dell'avvenuta

ricezione e della provenienza soggettiva.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 16 - La Società è amministrata da un amministratore unico. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni, previste dall'articolo 2382 del codice civile.

L'amministratore dura in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, dura in carica fino a revoca o a dimissioni.

La cessazione dell'Organo di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Amministrazione è stato ricostituito.

ART. 17 - L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società e potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa delibera assembleare, nell'ultimo caso.

L'Organo di Amministrazione può nominare procuratori, direttori e institori, per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri.

ART. 18 - La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico. La rappresentanza speciale spetta ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 19 - I soci determinano un importo complessivo per la remunerazione dell'Organo di Amministrazione, comunque nell'integrale rispetto di quanto stabilito nel Dlgs 175/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Il compenso così come deliberato in primo adempimento sarà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione da parte dei soci od in caso di disposizione normativa che imponga una riduzione percentuale dello stesso.

All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del proprio ufficio.

E' fatto comunque divieto di corrispondere ai componenti degli Organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato comunque denominati.

TITOLO VII

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI - REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART. 20 - Nei casi previsti dalla legge, il controllo legale dei conti è esercitato, su decisione dei soci, da un Sindaco unico (o Revisore) o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione

del compenso spettante ai sindaci effettivi.

L'Organo di controllo così eletto dura in carica tre anni.

Ove venga nominato il Collegio Sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Sindaco unico o il Collegio Sindacale hanno i doveri stabiliti dalla legge e può essere loro affidata la revisione legale della società al ricorrere dei presupposti di legge.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 21 - La Revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, in conformità alla legge, nominati dall'Assemblea.

ART. 22 - Il socio che intende consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, deve inviare apposita richiesta all'Organo di Amministrazione che determinerà la data della consultazione che dovrà potere avere inizio entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. L'Organo di Amministrazione potrà pretendere che il professionista che assiste il socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale. La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

TITOLO VIII

BILANCIO E UTILI

ART. 23 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 24 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla quinta parte di essi e destinata a riserva legale.

TITOLO IX

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 25 Per tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali si conviene che sia competente il Tribunale di Palmi (RC) nei casi in cui non sia stabilita una diversa competenza inderogabile per legge.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 26 In caso di scioglimento della società, a qualunque causa dovuta, i soci nomineranno uno o più liquidatori, anche fra non soci, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti e dettando, se riterranno, le norme per la liquidazione. In ogni caso si farà riferimento agli artt. 2484 e seguenti del Codice civile